

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 10207/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10207 del 2022, proposto da

Fulvia Strano, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ametrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Roberta Simeone, Michele Brescia, Maria Rodino Di Miglione, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

Del Decreto n. 736 del 2022 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, a firma del Direttore Generale pro tempore, e pubblicato sul sito web istituzionale in data 14/07/2022 contenente la graduatoria per la classe di concorso A054 – STORIA DELL'ARTE per le regioni Lazio, Marche Sardegna, Toscana e Umbria,

nella parte in cui attribuisce alla docente STRANO FULVIA il punteggio totale di 175.25 punti e, in particolare, nella parte in cui assegna alla stessa 2.5 punti per i titoli di studio e/o professionali conseguiti, in luogo dei 12.5 punti spettanti e, dunque, dei totali 185.25 punti che avrebbero dovuto esserle riconosciuti. Del connesso e consequenziale Decreto n. 818 del 2022 dell' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, a firma del Direttore Generale pro tempore, e pubblicato in data 03/08/2022 sul sito web istituzionale e dell'allegato Elenco 1, che individua i soggetti destinatari di una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato, per la classe di concorso e la tipologia di posto indicate nell'allegato medesimo, nella parte in cui NON individua la docente STRANO FULVIA come assegnataria della cattedra nella Graduatoria GM22, Insegnamento A054; Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di estremi ignoti, lesivo degli interessi della ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare a mezzi motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che risulta necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti in posizione migliore rispetto alla ricorrente e che risulterebbero "scavalcati", in caso di accoglimento del presente gravame, nelle graduatorie, meglio indicate in epigrafe ed oggetto di gravame;

Visto l'elevato numero dei soggetti di cui sopra nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi.

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc.

amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR, nonché dell'Ufficio Scolastico per il Lazio, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b)- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, nonché su nonché quello dell'Ufficio Scolastico per il Lazio, - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.R.:

c) - non dovrà rimuovere dal proprio sito, nonché da quello dell'Ufficio Scolastico, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la

documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovrà, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sui siti.

Considerato inoltre che al fine di meglio valutare la fondatezza nel merito del ricorso occorre acquisire dall'Amministrazione ministeriale, per il tramite dell'Avvocatura, una relazione sulle ragioni della mancata valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria, precisando sin d'ora che l'eventuale inerzia sarà oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 64 c.p.a.;

La causa deve essere rinviata alla camera di consiglio del 6 dicembre 2022, ore di

rito, riservando a tale udienza camerale ogni decisione, anche ai fini di una sentenza breve e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone:

- l'integrazione del contraddittorio da effettuarsi con notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione e ordina all'Amministrazione di provvedere agli adempimenti istruttori di cui in motivazione mediante deposito presso la Segreteria della Sezione entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente ordinanza;
- l'incombente istruttorio da parte dell'Amministrazione di cui in motivazione.

Rinvia la trattazione alla camera di consiglio del 6 dicembre 2022.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Silvia Piemonte**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**